



Comune di Montegranaro

Provincia di Fermo

Mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it
PEC: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it

SETTORE LL.PP. - AMBIENTE - PATRIMONIO

Il Sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente Patrimonio, in esecuzione della propria Determinazione n. 197/692 del 05/09/2024

RENDE NOTO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI MONTEGRANARO

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata almeno biennale;

b) Avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Montegranaro;

c) Non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, su abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché, alla data della presentazione della domanda, sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.

I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono stati definiti dalla Giunta Regionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 quinquies, c.2 della L.R. n.36/20005 e ss.mm.ii.; in particolare, il richiedente la prestazione sociale agevolata è tenuto a dichiarare il patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all'estero nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e, conseguentemente, il possesso di tale requisito si desume mediante produzione di conforme certificato ISEE.

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie coperta calpestabile non inferiore ai seguenti valori:

- mq 30 per nucleo familiare composto da una persona;
- mq 45 per nucleo familiare composto da due persone;
- mq 54 per nucleo familiare composto da tre persone;
- mq 63 per nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq 80 per nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone;

d) Avere un reddito del nucleo familiare, definito mediante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2024 non superiore ad € 13.699,00 (limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica con Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Marche n. 5 del 16/01/2024). Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (€ 16.438,80). Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

La nozione di nucleo familiare si desume dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni sociali agevolate, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. m) Cost..

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:

- I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.36/2005 e s.m.i:

- Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente Avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.
- E' prevista l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.

e) Non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

e-bis) Non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988 possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera b).

I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (art. 5 L. 80/2014).

Ai sensi dell'art. 20-quater della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii., i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve recare marca da bollo dell'importo di € 16,00 e deve essere presentata utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** gli appositi moduli:

-disponibili sul sito internet del Comune – www.comune.montegranaro.fm.it

oppure

-disponibili presso la segreteria del sindaco con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in via G.Conventati n.11

corredata dai documenti richiesti **TASSATIVAMENTE** nel modello di domanda e da quelli necessari per il riconoscimento di particolari punteggi.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazioni, sottoscritte dal richiedente nei modi di legge, dovranno essere complete e rese in modo tale da consentire chiaramente l'individuazione dei requisiti posseduti.

La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del dichiarante, in assenza di sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, danno luogo ad esclusione.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione specificatamente richiesta per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive possedute.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare a questo Settore comunale ogni variazione di residenza e/o domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima, alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio, sia in sede di presentazione della domanda che in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio esime il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata trasmissione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

TERMINE PERENTORIO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere:

-Inviata a mezzo PEC esclusivamente all'indirizzo llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it completa di tutti gli allegati;

Alternativamente, in via residuale, può essere:

-Spedita con Raccomandata A.R. all'indirizzo "Comune di Montegranaro – Piazza Mazzini n.1 – 63812 Montegranaro (FM)", la quale dovrà pervenire entro e non oltre la data di scadenza del presente bando; non farà fede il timbro postale di partenza, per cui il mittente si assume tutti i rischi del rispetto della scadenza indicata nel bando;

-Consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Montegranaro, che ne rilascia ricevuta con il solo numero di protocollo senza valore di attestazione, entro i successivi 3 giorni lavorativi; si precisa che l'Ufficio Protocollo non é competente per il controllo e la verifica della completezza della documentazione presentata.

SCADENZA entro e non oltre le ore 12:00 del 08/11/2024

Per i soli cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni e quindi, **esclusivamente in tale caso**, la scadenza è il 23/11/2024 ore 12:00.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE -GRADUATORIA PROVVISORIA-GRADUATORIA DEFINITIVA

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del Regolamento comunale vigente. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 10 gg per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera Raccomandata A.R.. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di una apposita Commissione.

In fase di istruttoria delle domande, nonché ai fini della formazione della graduatoria, potranno essere svolti accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria, i modi e i termini – non superiori a quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta - per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nel termine massimo di 15 giorni.

La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. La graduatoria definitiva approvata costituirà provvedimento definitivo e avrà validità per due anni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio; scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente, salvo possibilità di proroga stabilita dalla Regione Marche.

RISERVE E GRADUATORIE SPECIALI

Il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento e sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Municipale nella propria seduta n.142 del 08/08/2024, ha previsto una riserva che opererà nell'arco di un anno decorrente dalla data di approvazione della graduatoria di prossima formazione, consistente in n.1 alloggio, a favore delle categorie sottoelencate, con il seguente ordine di priorità:

- a) I soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- b) I soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 quinquies 1 della L.R. n.36/2005 e s.m.i.;
- c) I nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- d) I nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;

Il Comune individua le categorie riservatarie non emettendo bandi speciali, bensì collocando d'ufficio, in specifiche graduatorie speciali, i concorrenti, estraendoli dalla graduatoria generale degli aspiranti assegnatari di alloggi E.R.P.;

Alla scadenza di un anno dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione Comunale, a seguito di una ricognizione della disponibilità degli alloggi, con proprio atto deliberativo, stabilirà una nuova riserva che avrà validità fino alla scadenza della graduatoria;

Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 20 quater della L.R. n.36/2005.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata ai soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano:

-l'aver la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale o nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione;

- l'aver un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale;

- la titolarità di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Tale requisito non opera altresì nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare.

Nei confronti degli assegnatari appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

a) Si applica il canone previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

b) Costituisce causa di decadenza la cessazione del servizio prestato dai medesimi nel territorio regionale.

Gli assegnatari appartenenti alle Forze dell'ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento e per infermità, purché sussistano nei loro confronti i requisiti di cui all'articolo 20 quater della L.R. n.36/2005. In caso di decesso dell'assegnatario, si applica la disciplina prevista dall'articolo 20 septies della L.R. n.36/2005.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi disponibili saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. nel Comune di Montegranaro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 04/03/2024;

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è calcolato dall'ERAP territorialmente competente sulla base di quanto stabilito dall'art. 20 quaterdecies della L.R. n.36/2005 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n.36/2005 e s.m.i. e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Montegranaro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 04/03/2024.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Essi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti ai

bandi di ERP sovvenzionata e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici/Autorità/Uffici Finanziari coinvolti, ancorché in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii..

N.B. Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende inviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo da utilizzare è esclusivamente il seguente:
lpp@pec.comune.montegranaro.fm.it

Montegranaro, li 09/09/2024

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

ING. JAN ALEXANDER FRATI

Originale depositato presso questo ufficio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93